

Il Regolamento sulla Formazione iniziale dei Docenti

(sintesi a cura di DIESSE)

Oggetto del Regolamento

Il Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti detta le condizioni necessarie per la *preparazione alla professione docente*:

- nella *scuola dell'infanzia*
- nella *scuola primaria*
- nella *scuola secondaria di primo e secondo grado*

Inoltre, traccia le coordinate del nuovo percorso abilitante:

Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

Obiettivi della Formazione Iniziale degli Insegnanti

I nuovi docenti dovranno acquisire competenze:

- ***disciplinari***
- ***psico-pedagogiche***
- ***metodologico-didattiche***
- ***relazionali***
- per lo ***sviluppo dell'autonomia*** (DPR n. 275/99)

cui si aggiungono competenze:

- linguistiche di lingua inglese*** (livello B2)
- digitali***
- didattiche atte a favorire l'***integrazione degli alunni con disabilità***

Articolazione dei percorsi formativi e loro regolamentazione (1)

⇒ Insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria:

- *un corso di laurea magistrale quinquennale*, a *ciclo unico* con *prova d'accesso, comprensivo di tirocinio* (per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari) da avviare nel secondo anno di corso
- la *laurea magistrale* conseguita è anche *titolo abilitante all'insegnamento* nelle scuole dell'infanzia e primaria

⇒ Insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado:

- *distinti corsi di laurea magistrale biennale*, con *prova di accesso*
- un *successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo* (TFA) *a fini abilitanti*

Articolazione dei percorsi formativi e loro regolamentazione (2)

- ↗ I *corsi di laurea magistrale* sono istituiti dalle **Università**
- ↗ I *corsi per le discipline artistiche, musicali e coreutiche* sono istituiti dall'**Alta Formazione Musicale e Coreutica (AFAM)**
- ↗ La *frequenza* dei corsi è *incompatibile* con l'iscrizione a:
 - *dottorati di ricerca*
 - *qualsiasi corso che dia diritto a crediti universitari o accademici*
- ↗ Per tutti i livelli, gli *accessi ai percorsi per l'insegnamento* sono ***a numero programmato***, definito annualmente dal Miur, ***maggiorato nel limite del 30%*** in relazione al fabbisogno dell'intero Sistema Nazionale di Istruzione

Articolazione dei percorsi formativi e loro regolamentazione (3)

- ⇒ Il ***tirocinio formativo attivo*** è attivato dalle ***università in collaborazione con le istituzioni scolastiche*** facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione (scuole statali e paritarie)

- ⇒ Il Regolamento stabilisce i ***requisiti per la prova di accesso alle lauree magistrali*** relative a scuola dell'infanzia e Primaria e le ***lauree specialistiche per accedere al TFA*** per la secondaria di I grado

- ⇒ ***Successivi Decreti*** disciplineranno i ***requisiti per l'accesso alle lauree magistrali*** e le ***lauree magistrali per accedere al TFA*** per la **secondaria di II grado**

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (1)

Il TFA è un *corso di preparazione all'insegnamento*, di durata annuale (60 CFU), *per gli insegnamenti nella scuola secondaria* e comprende:

- ⇒ *insegnamenti di scienze dell'educazione*
- ⇒ un *tirocinio indiretto e diretto* di **475 ore**, pari a **19 CFU**, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un *tutor*; almeno **75 ore** sono dedicate all'acquisizione delle *competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità*
- ⇒ *insegnamenti di didattiche disciplinari*
- ⇒ *laboratori pedagogico-didattici*

Il TFA è *istituito presso una facoltà di riferimento* e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università

La *gestione* delle attività è affidata al *Consiglio di corso di tirocinio*

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (2)

- ➔ Le *attività di tirocinio nella scuola* si concludono con la stesura da parte del tirocinante di una *relazione del lavoro svolto* in collaborazione con l'insegnante tutor
- ➔ La *relazione* consiste in un *elaborato originale* che espone le attività svolte dal tirocinante ed evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è *relatore un docente universitario o AFAM* che ha svolto attività nel corso
- ➔ La *frequenza* alle attività del TFA è *obbligatoria*. Per accedere all'esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente:
 - ad almeno il *70%* delle attività di *ciascun corso universitario*
 - ad almeno l'*80%* delle *attività a scuola*

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (3)

Al termine del TFA si svolge l'esame di abilitazione, che consiste:

- a) nella *valutazione dell'attività di tirocinio* - fino a 30 punti
- b) nell'*esposizione orale di un percorso didattico* su tema deciso dalla commissione - fino a 30 punti
- c) nella *discussione della relazione finale di tirocinio* - fino a 10 punti

La commissione aggiunge il punteggio risultante dalla *media ponderata dei voti* conseguiti negli *esami di profitto della laurea* magistrale o del diploma accademico di II livello e degli *esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio* - fino a 30 punti

Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il *voto di abilitazione all'insegnamento*, valido:

- per la secondaria di I grado, in una delle classi di abilitazione previste dal DM n. 37/2009
- per la secondaria di II grado, in una delle classi di abilitazione previste dal DM n. 39/1998, *fino all'adozione del regolamento di ridefinizione delle classi di concorso*

Specializzazione per il Sostegno e CLIL (1)

In via transitoria, la specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università

I corsi sono:

- *articolati distintamente* per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado
- prevedono il *conseguimento di un minimo di 60 CFU*, con *almeno 300 ore di tirocinio*
- *a numero programmato* dal MIUR, con *prova di accesso*

Il superamento dell'esame finale dà diritto all'attribuzione del diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità



Specializzazione per il Sostegno e CLIL (2)

- ⊙ Le università possono disciplinare corsi di perfezionamento *per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nella scuola secondaria di secondo grado (CLIL)*
- ⊙ Ai *corsi accedono gli* insegnanti abilitati con competenze certificate nella lingua straniera di almeno *Livello C1*
- ⊙ I corsi prevedono l'acquisizione di almeno 60 CFU comprensivi di un *tirocinio di almeno 300 ore* pari a 12 CFU
- ⊙ Il superamento dell'esame finale dà diritto al *certificato attestante le competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera*

Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (1)

Conseguono l'abilitazione mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo:

- a) i **laureati** che, all'entrata in vigore del Regolamento, sono in possesso dei *requisiti stabiliti dal DM n. 22/05* per l'accesso alle SSIS e titoli equiparati ai sensi del DM 26 luglio 2007
- b) gli **iscritti a uno dei percorsi universitari** finalizzati al conseguimento dei titoli di cui sopra per l'*A.A. 2010-2011*
- c) i **soggetti in possesso del diploma ISEF** già valido per l'insegnamento di educazione fisica, relativamente alle *classi di concorso A029 e A030*

Gli **accessi al TFA** durante il regime transitorio sono a numero programmato:

- la prova di accesso mira a *verificare le conoscenze disciplinari* relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione
- la prova d'accesso è *curata dalle università e istituzioni AFAM*

Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (2)

prova di accesso (1)

La **prova di accesso** si articola in:

① Test preliminare

- *identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso*, predisposto dal Miur che ne fissa anche la data unica di svolgimento
- comporta l'attribuzione di un *massimo di 30 punti*
- consiste di *60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni* di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi
- ha la *durata di tre ore*
- *per l'ammissione alla prova scritta* occorre dare almeno *42 risposte esatte* (votazione minima: 21/30 punti)



Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (3)

prova di accesso (2)

② Prova scritta

- è *predisposta dalle università*
- consta di *domande a risposta aperta relative alle discipline di insegnamento* nelle rispettive classi di concorso
- per le *lingue classiche* sono previste **prove di traduzione**
- per l'*italiano* una prova di **analisi dei testi**
- il punteggio è di **30 punti massimo**
- la prova è *superata con una votazione non inferiore a 21/30*, valida per l'ammissione alla prova orale;



Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (4)

prova di accesso (3)

③ Prova orale

- è *organizzata dalla commissione d'esame* tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea
- per le *lingue moderne* è prevista una **prova in lingua**
- per le *classi di abilitazione AFAM* l'orale può essere sostituito con una **prova pratica**
- il punteggio è di *20 punti massimo*
- la *prova è superata con una votazione di 15/20*
- il *superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'ammissione al TFA*

Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (5)

ulteriori punteggi (1)

Ulteriori punteggi

① Servizio d'insegnamento prestato:

- 360 giorni: **4** punti
- da 361 a 540 giorni: **6** punti
- da 541 a 720 giorni: **8** punti
- da 721 giorni, **2** punti *ogni ulteriori 180 giorni*

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire:

- **10 CFU** dei 19 previsti per il *TFA svolto a scuola*
- **9 CFU** relativi alle *didattiche disciplinari* e ai *laboratori pedagogico-didattici*



Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (6)

ulteriori punteggi (2)

② Altri titoli valutabili:

- *dottorato di ricerca* in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: **6 punti**
- *attività di ricerca scientifica*, svolta per *almeno due anni* anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: **4 punti**
- *laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello*: **max 4 punti**
- votazione della *tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello*: **max 4 punti**
- *pubblicazioni o altri titoli di studio* (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione: **max 4 punti**



Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (7)

⇒ La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando:

- a) i *punteggi delle prove di accesso*
- b) il *punteggio complessivo* relativo ai **titoli**
- c) a *parità di punteggio*, prevale:
 - il *candidato con più servizio*
 - in mancanza di titoli di servizio, *il candidato più giovane*

⇒ Qualora, **al momento di iniziare il TFA**, i candidati di cui sopra *stiano svolgendo attività di insegnamento*, le convenzioni per il tirocinio *sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione dove essi prestano servizio* (anche se non accreditate), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività didattica

Fase transitoria del TFA (laureati attualmente non abilitati) (8)

- Le università possono attivare percorsi formativi, destinati ai *diplomati con titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare*, finalizzati al conseguimento della sola abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.
Per l'ammissione al percorso è necessario superare una *prova di accesso*
- *Coloro che in precedenza hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS*, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al TFA senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti
- *Coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti ai corsi di Scienze della Formazione Primaria* concludono il corso e conseguono la relativa abilitazione all'insegnamento secondo la vecchia normativa.
Analogamente avviene per gli *iscritti presso l'AFAM ai corsi ad indirizzo didattico abilitante* all'insegnamento